

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 ottobre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 4.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali. (18R00260)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2018, n. 5.

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale. (18R00365)..... Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 079/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi. (18R00222)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 080/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (18R00223)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 081/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria. (18R00224)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 082/Pres.

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale). (18R00235)..... Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **083/Pres.**

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). (18R00236) *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **085/Pres.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016. (18R00237)..... *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **086/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). (18R00238)..... *Pag.* 25


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **087/Pres.**

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (18R00244) *Pag.* 34

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 «Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare». (18R00242)..... *Pag.* 39



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 4.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 31 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Impregiudicati gli effetti favorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla regione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020), la presente legge detta disposizioni per le occorrenti variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020, a titolo di maggiori entrate e di riduzioni di spesa, dirette ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio in conseguenza del maggiore contributo della regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al predetto art. 1, comma 841, della legge n. 205/2017, per euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, per euro 28.615.505,75 per l'anno 2019 e per euro 8.615.505,75 per l'anno 2020.

Capo II

VARIAZIONI ALLA PARTE ENTRATE DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 2.

Acquisizione delle risorse regionali presenti sui fondi di rotazione istituiti presso Finaosta S.p.A.

1. Nell'anno 2018, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020, le disponibilità residue dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso Finaosta S.p.A., così suddivise:

a) euro 12.690.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione temporaneo di cui all'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

b) euro 680.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alle leggi regionali 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), e 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

c) euro 575.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

d) euro 360.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione per il microcredito e il prestito sociale d'onore di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

e) euro 5.395.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione per le imprese industriali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

f) euro 800.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione per le imprese artigiane di cui alla legge regionale n. 6/2003;

g) euro 200.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

h) euro 200.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione per l'artigianato e la cooperazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione).

2. Le somme riacquisite ai sensi del presente articolo, per complessivi euro 20.900.000, sono introitate nell'anno 2018 nella parte entrata del bilancio della regione titolo 3 (entrate extratributarie) tipologia 500 (rimborsi ed altre entrate correnti).

Art. 3.

Iscrizione di maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili di società partecipate dalla regione

1. Per l'anno 2018 sono introitati, a titolo di maggiori entrate, al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020 nel titolo 3 (entrate extratributarie) tipologia 400 (altre entrate da redditi da capitale), i dividendi distribuiti dalle società partecipate della regione nella medesima annualità, per complessivi euro 21.964.000.

Art. 4.

Iscrizione di maggiori entrate derivanti dal rimborso del BIM

1. Per l'anno 2018 sono introitati, a titolo di maggiori entrate, al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020 nel titolo 3 (entrate extratributarie) tipologia 500 (rimborsi e altre entrate correnti), i sovracanonici riversati dal Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), per complessivi euro 2.600.000.



Art. 5.

Variazioni alla parte entrate del bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020

1. Conseguentemente a quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4, alla parte entrate del bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020 sono apportate per l'esercizio 2018 le variazioni in aumento di competenza e di cassa sui titoli, tipologie e categorie come indicate nell'allegato A, per complessivi euro 45.464.000.

*Capo III*VARIAZIONI ALLA PARTE SPESA
DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 6.

Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è ridotto, per l'anno 2018, di euro 2.599.500 a valere sui trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2 alla medesima legge regionale n. 21/2017, che sono conseguentemente modificati in riduzione secondo gli importi di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 7.

*Cessione di spazi finanziari.
Modificazioni alla legge regionale n. 21/2017*

1. L'importo massimo di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2017 è incrementato di euro 10 milioni.

Art. 8.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 21/2017 in euro 254.000.000 per l'anno 2018 e in euro 254.000.000 per l'anno 2019, è rideterminata in euro 253.000.000 per l'anno 2018 e in euro 253.470.000 per l'anno 2019.

2. Il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 21/2017, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 252.678.874 per l'anno 2018 e in euro 252.508.348 per l'anno 2019, è rideterminato in euro 251.678.874 per l'anno 2018 e in euro 251.978.348 per l'anno 2019.

3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata in euro 10.400.000 per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 21/2017, è rideterminata in euro 5.500.000 per il medesimo anno ed è finanziata con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 24/2016.

Art. 9.

Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 - FESR

1. La quota di risorse aggiuntive regionali autorizzata per l'anno 2019 per il finanziamento degli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) è ridotta di euro 865.855.

2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 17.852.643, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del programma, ed euro 8.200.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2018/2020 in complessivi euro 5.902.583, di cui 3.949.952 già autorizzati per il periodo 2014/2017 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2018 euro 2.282.800;
- b) anno 2019 euro 2.021.456;
- c) anno 2020 euro 1.598.327.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 4.334.345, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2018 euro 800.000;
- b) anno 2019 euro 1.634.345;
- c) anno 2020 euro 1.900.000.11.

Art. 10.


Rideterminazione degli interventi in materia di politiche del lavoro

1. Per l'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 21/2017 è rideterminata in euro 2.632.000, mediante riduzione, per euro 1.125.000, delle risorse da destinare, nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), al finanziamento delle attività di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettere d) e f) (Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale parz.).

Art. 11.

Rideterminazione della spesa per il sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

1. Limitatamente al triennio 2018/2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 21/2017 è rideterminata in euro 500.000 annui. Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) programma 01 (Fonti energetiche parz.).



Art. 12.

Rideterminazione del finanziamento del Piano straordinario di investimenti per i comuni

1 Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 21/2017 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2017/2019), è incrementata di euro 1.303.000 per il 2018 ed è determinata in euro 317.172 per l'anno 2019 e in euro 954.894 per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi presentati dai comuni nell'ambito del Piano straordinario di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2016, ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziati (Missione 04 programma 03: istruzione e diritto allo studio - edilizia scolastica - parz.; missione 06 programma 01: politiche giovanili, sport e tempo libero - sport e tempo libero - parz.; missione 08 programma 01: assetto del territorio ed edilizia abitativa - urbanistica ed assetto del territorio - parz.; missione 10 programma 05: trasporti e diritto alla mobilità - viabilità e infrastrutture stradali - parz.).».

Art. 13.

Rimodulazione temporale dei trasferimenti a favore dell'istituto di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28

1. Il trasferimento finanziario a favore dell'istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali, già determinato in euro 2.200.000 per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2016, è posticipato all'anno 2020. Conseguentemente, il relativo stanziamento per l'anno 2018 è ridotto di euro 2.200.000 e corrispondentemente incrementato, nell'anno 2020, del medesimo importo (Programma 1.001 - organi istituzionali - parz.).

Art. 14.

Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa in materia di promozione degli investimenti

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 21/2017 è rideterminata in diminuzione per il triennio 2018/2020 negli importi indicati per le leggi regionali 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e 6/2003, nell'allegato C alla presente legge.

Art. 15.

Disposizioni per la costituzione di cattedre di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e per il finanziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti -, con

l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), le parole: «, ivi comprese quelle di tecnologia, le cui ore settimanali di insegnamento sono ricondotte a due ore» sono soppresse.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2016, è aggiunta la seguente:

«e-bis) le cattedre di tecnologia sono costituite da diciotto ore settimanali, di cui due ore per l'insegnamento della disciplina e un'ora in compresenza obbligatoria su altra disciplina per il potenziamento delle competenze digitali.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 112.000 per l'anno 2018 e in annui euro 336.000 a decorrere dall'anno 2019. Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 10 (Risorse umane).

5. Al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, al finanziamento degli interventi di cui al predetto art. 7 si provvede mediante trasferimenti vincolati alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le paritarie, per un importo pari a annui euro 280.000, ripartiti sulla base del numero degli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.».

6. L'onere di cui al comma 5 è determinato in euro 93.500 per l'anno 2018 e in annui euro 280.000 a decorrere dall'anno 2019. Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

7. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 4 e 6 si provvede mediante la riduzione delle seguenti missioni e programmi:

a) missione 1, programma 3 per euro 205.500 per l'anno 2018;

b) missione 1, programma 8 per annui euro 416.000 per gli anni 2019 e 2020;

c) missione 14, programma 4 per annui euro 200.000 per gli anni 2019 e 2020.

Art. 16.


Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 alla legge regionale n. 21/2017 sono modificate per gli importi di cui all'allegato C alla presente legge.

Art. 17.

Variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020 sono apportate le variazioni in diminuzione e in aumento tra le missioni, i programmi e i titoli come indicate per ciascun anno nell'allegato D per un importo complessivo in aumento per l'anno 2018 di euro 45.464.000.



2. Nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri Fondi), il capitolo U00117460 (Concorso della regione al riequilibrio della finanza pubblica) è incrementato di euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, di euro 28.615.505,75 per l'anno 2019 e di euro 8.615.505,75 per l'anno 2020, per il maggior XIV Legislatura - disegno di legge regionale n. 133 contributo della regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 841, della legge n. 205/2017.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

1. In attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 20 febbraio 2018 (Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di bilancio 2018), è approvato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'allegato E alla presente legge, redatto secondo lo schema aggiornato dalla Commissione Arconet in data 17 gennaio 2018.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 marzo 2018

Il presidente: VIÉRIN

(Omissis).

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2018, n. 5.

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 22 marzo 2018 della Regione Trentino-Alto Adige).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 1992, N. 23 (LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 1992)

Art. 1.


Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «nel rispetto dei principi previsti dalla stessa» sono inserite le seguenti: «e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2-bis».

2. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: «Con tali atti la Provincia definisce, altresì, le modalità organizzative della conferenza di servizi anche convocata su iniziativa degli enti locali.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli enti locali adottano il regolamento di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma.».



Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel procedimento devono intervenire più atti di altre strutture o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'art. 16, comma 2.»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«5. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di trenta giorni da tale richiesta. In casi di particolare complessità delle integrazioni richieste, il termine può essere aumentato fino ad un massimo di sessanta giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.»

3. Nel comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «se non con atto motivato» sono inserite le seguenti: «disposto comunque per una sola volta».

4. Nel comma 7-ter dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «per concludere il procedimento» sono inserite le seguenti: «nonché le ragioni del ritardo».

5. Il comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«9. Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, anche a fini di trasparenza. Il dirigente della struttura competente in materia di procedimento amministrativo entro il 30 gennaio di ogni anno comunica ai dirigenti generali competenti per materia e alla Giunta provinciale i procedimenti suddivisi per tipologia e le strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.»

6. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia assicura la riduzione media del 30 per cento dei termini massimi dei procedimenti amministrativi.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «viene determinata, con deliberazione della Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione individua».

2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «nonché dell'adozione del provvedimento finale» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli atti organizzativi di definizione delle competenze».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:


«1-bis. Nel sito istituzionale della Provincia è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia con indicazione dei relativi termini di conclusione, della struttura competente in via principale dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale.»

Art. 4.

Integrazione dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«2-ter. Le revoche o le decadenze, comunque denominate, per mancato rispetto dei termini di rendicontazione possono essere dichiarate solo se la scadenza dell'ultimo termine fissato o prorogato ai sensi delle normative di settore sia stata preventivamente comunicata ai destinatari con un preavviso di almeno trenta giorni e con idonee modalità, anche informatiche; in mancanza del preavviso è assegnato un congruo termine per lo svolgimento della rendicontazione, la cui comunicazione ai soggetti interessati funge anche da preavviso ai sensi di questo comma. Prima della scadenza del termine di preavviso gli interessati, per motivi straordinari, possono chiedere alla Provincia l'assegnazione di un termine ulteriore rispetto a quelli previsti dalle normative di settore per completare la rendicontazione. Le modalità di esecuzione di questo comma, compresa la specificazione di quest'ultimo termine ulteriore - comunque non superiore a centottanta giorni - possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale. Questa disposizione si applica solo con riferimento ai termini non scaduti alla sua data di entrata in vigore.»



Art. 5.

Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse.

2. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attività s'intende vietata.» sono inserite le seguenti: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 27-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 1 dell'art. 27-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 33-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito delle azioni di digitalizzazione dei rapporti tra amministrazione e i suoi utenti, la Provincia realizza prioritariamente azioni volte ad assicurare la comunicazione preventiva di scadenze previste per adempimenti a carico degli utenti medesimi.

1-ter. Per incentivare nuove forme di comunicazione diretta con i cittadini residenti sul territorio e offrire agli utenti servizi innovativi la Provincia favorisce l'interoperabilità delle basi dati territoriali e la circolarità delle informazioni presenti nelle anagrafi comunali, promuovendo le attività e gli accordi necessari con gli enti di riferimento.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: «La relazione evidenzia le criticità riscontrate in particolare per quanto attiene alle tipologie di procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, indicando la relativa entità numerica e le strut-

ture amministrative coinvolte, e alle modalità operative della conferenza di servizi anche in relazione all'applicazione della stessa da parte degli enti locali.».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 40-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 1 dell'art. 40-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «tempi di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, del rispetto dei relativi termini di conclusione.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 40-quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 40-quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: «Il documento è integrato da un rapporto contenente i risultati di un'indagine realizzata da un soggetto esterno all'amministrazione provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e trasparenza dell'azione amministrativa, di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 40-sexies nella legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Dopo l'art. 40-quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«Art. 40-sexies (Analisi e valutazione permanente dei procedimenti). — 1. La Provincia, mediante azioni condivise con gli enti locali e con il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza delle imprese e degli ordini professionali, istituisce un tavolo permanente di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione provinciale e gli enti di cui all'art. 1, al fine di individuare:


a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese;

b) le tipologie di procedimenti nei quali si riscontra con maggiore frequenza il mancato rispetto dei termini di conclusione, individuando le condizioni ostative alla loro conclusione;

c) il grado di efficacia dello sportello unico e della conferenza di servizi rispetto agli obiettivi cui tali strumenti sono preordinati, anche per quanto attiene al rispetto del termine per la conclusione dei lavori e alla relativa applicazione da parte degli enti locali;

d) i casi nei quali l'amministrazione provinciale e gli enti locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative e funzionali ostative al corretto e celere svolgimento dell'azione amministrativa, nonché la definizione delle possibili proposte di soluzione;

e) le connessioni procedurali tra le competenze provinciali e locali, al fine di un loro miglioramento;



f) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione dei documenti;

g) le strategie di accompagnamento formativo capaci di sostenere i cambiamenti procedurali e relazionali al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione del territorio.

2. Le analisi e le valutazioni del tavolo di cui al comma 1 tengono conto dei risultati delle azioni poste in essere in attuazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

3. La partecipazione al tavolo di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso.

4. La Giunta provinciale individua con deliberazione le modalità organizzative ai fini dell'attuazione di questo articolo e la struttura competente in ordine agli adempimenti istruttori di supporto.».

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 (LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015) E DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 54 della legge provinciale sul governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 dopo le parole: «del settore secondario di livello provinciale» sono inserite le seguenti: «e le aree riservate a edilizia abitativa ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a)».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 64 della legge provinciale sul governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera d-*octies*) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«d-*novies*) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'art. 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'art. 16, comma 1, lettere c) e c-*bis*) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85 della presente legge.».

2. Al comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) opere di manutenzione ordinaria;»;

b) nella lettera a), dopo le parole: «per la realizzazione di questi interventi» sono inserite le seguenti: «e gli elementi di arredo e i pergolati se rispettano le condizioni dell'art. 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale»;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola previste dall'art. 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all'art. 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall'art. 78, comma 2, lettera n);»;

d) all'inizio della lettera l) sono inserite le parole: «interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti previsti dall'art. 78, comma 3, lettera h), e».

Art. 14.

Disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale aggiorna le tariffe provinciali vigenti e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, tenuto conto delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Non sono assoggettate al pagamento delle spese istruttorie le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali.

2. Il provvedimento è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Sino alla emanazione di questo provvedimento continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo III

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 15.

Disposizione finanziaria


1. Eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 10 di questa legge sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della provincia: Rossi

18R00365



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 079/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), ed in particolare l'art. 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;

Richiamato, in particolare l'art. 15, comma 2-sexies, della legge regionale n. 3/2015, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster;

Richiamato, altresì, l'art. 15, comma 2-octies, della legge regionale n. 3/2015, il quale dispone che con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 2-sexies del medesimo articolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visti gli articoli 27 e art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto «Regolamento concernente cri-

teri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3» e successive modificazioni;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e s.m.i.», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento agli articoli 14 e 15;

Vista la deliberazione della giunta regionale 21 marzo 2018, n. 709;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e s.m.i.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e s.m.i.

(Omissis).



Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 e s.m.i.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e bis) è inserita la seguente:

«e ter) Cluster cultura, creatività e turismo: il cluster Arredo e Sistema casa Srl Consortile, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster cultura, creatività e turismo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);»;

b) alla lettera h) dopo le parole «2-bis» sono inserite le seguenti: «2-bis.1» e dopo le parole «2-ter» sono inserite le seguenti: «2-ter.1»;

c) la lettera j) è abrogata;

d) alla lettera k) le parole «a titolo esemplificativo, per» sono sostituite dalla seguente: «quali».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 e s.m.i.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quelle» è sostituita dalle seguenti: «le spese di funzionamento per le»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 e s.m.i.

All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sono ammissibili le spese riguardanti le seguenti attività:

a) l'animazione del cluster al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del cluster volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e aumentare la visibilità del cluster;

c) la gestione delle infrastrutture del cluster; l'organizzazione di programmi di formazione seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) spese di comunicazione, per la promozione e per l'animazione del cluster, quali organizzazione di conferenze, seminari, workshop, realizzazione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo, partecipazione a eventi fieristici;»;

2. la lettera c) è abrogata.

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 e s.m.i.

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «contenute nel piano triennale strategico.» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole «sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e» sono soppresse.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande già presentate relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster da svolgere nel 2018 sono integrate secondo quanto previsto dal presente regolamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18R00222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 080/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge regionale n. 3/2015 che disciplina i contratti regionali di insediamento;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015»;

Visto il successivo proprio decreto 11 luglio 2017, n. 0160/Pres. con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto regolamento;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)»;



cimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento agli articoli 14 e 15;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 707;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio

2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 3/2015), dopo la parola: «riconversione» sono aggiunte le seguenti: «, che possono riguardare anche la realizzazione di lavori edili».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente:

«*d bis*) costi per la realizzazione di opere edili.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente:

«*c bis*) costi per la realizzazione di opere edili.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18R00223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **081/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'art. 4, comma 32, il quale prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici;



Richiamati:

— il comma 33 del sopra citato articolo, che stabilisce che con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, siano definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo;

— il comma 34, che stabilisce che con il medesimo regolamento di cui al comma 33 siano disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività;

— il comma 35, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) — Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) — Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020;

— il comma 36, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) — Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) — Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 632 del 19 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale n. 632 del 19 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli

nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 33 e 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per la concessione e l'erogazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominate «CCIAA», di contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici;

b) l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei veicoli, diversi da quelli elettrici, per il cui acquisto è concesso ed erogato e il termine massimo entro il quale il veicolo nuovo deve essere acquistato e deve intervenire la rottamazione del veicolo a benzina Euro 0 o Euro 1 o del veicolo a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle CCIAA delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, commi 35 e 36, della legge regionale n. 45/2017.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:


a) veicoli di categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

b) veicoli Euro 0: veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992 che non riportano sulla carta di circolazione una diversa classe emissiva o una delle diciture di cui alle lett. c), d) ed e);

c) veicoli Euro 1: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/441/CEE; 91/542/CEE-A; 93/59/CEE;

d) veicoli Euro 2: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/542/CEE-B; 94/12/CE; 96/1/CE; 96/44/CE; 96/69/CE; 98/77/CE;

e) veicoli Euro 3: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 98/69/CE; 98/77/CE-A; 1999/96/CE; 1999/102/CE; 2001/1/CE-A; 2001/27/CE; 2001/100/CE-A; 2002/80/CE-A; 2003/76/CE-A;



f) rottamazione: consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 comprovata dal certificato di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo;

g) nucleo familiare: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;

h) reddito complessivo per nucleo familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;

i) soggetto gestore: la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale di competenza il soggetto richiedente ha la propria residenza.

Art. 3.

Attività delle Camere di commercio

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 34 della legge regionale n. 45/2017, le risorse disponibili sono assegnate alle CCIAA in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Qualora, alla data del 31 maggio 2019, residuino risorse disponibili riferite al riparto di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla distribuzione di tali risorse alle CCIAA, in proporzione al numero delle domande non soddisfatte su ciascun territorio di origine che ne compone la circoscrizione di competenza.

3. Le domande per le quali il provvedimento di concessione del contributo non è stato emesso dalle CCIAA entro il 30 settembre 2019, sono archiviate.

4. Le risorse non erogate dalle CCIAA al 31 dicembre 2019, sono restituite alla Regione.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 34 della legge regionale n. 45/2017, le risorse destinate alle CCIAA per lo svolgimento dell'attività di competenza, sono assegnate per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.

6. Lo svolgimento dell'attività di competenza delle CCIAA, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 5, sono disciplinati nell'ambito di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione regionale, sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare

1. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria «M1» e a una delle seguenti classi emissive:

a) benzina: Euro 0, Euro 1

b) gasolio: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

Art. 5.

Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare

1. Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, appartenere alla categoria M1 ed essere un veicolo elettrico o un veicolo con alimentazione a benzina/metano avente cilindrata non superiore a 2.000 cc o un veicolo ibrido (con alimentazione a benzina/elettrica) avente cilindrata non superiore a 2.000 cc.

Art. 6.

Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche:

a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 85.000,00 euro annui.

2. Nel caso di acquisto di veicolo in comproprietà, sono beneficiari del contributo i comproprietari del veicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale di cui al comma 1, lett. b) deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.

3. È ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli di cui all'art. 4 ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti all'art. 5. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere acquistato in data intercorrente tra quella dell'entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Ai medesimi fini deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo di cui all'art. 4. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i trenta giorni antecedenti ed i trenta giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data medesima.

4. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 è così stabilito:

a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;

b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica);

c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.

5. Tale contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili.

6. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario.

7. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 4.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. La domanda ai fini della concessione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza, a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'art. 3, comma 1, nel prosieguo denominato «riparto provinciale».

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3 e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso.


3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3.

5. Lo schema di cui al comma 4 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

6. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'art. 6, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'art. 6, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2 ed in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:

copia della fattura quietanzata;



copia del contratto di acquisto del veicolo appartenente ad una delle tipologie di cui all'art. 5;

copia della carta di circolazione;

copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

7. La domanda è presentata secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:

a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC della CCIAA di cui al comma 1 del presente articolo, come indicato nell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

8. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale del richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari ed è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

9. Sono dichiarate inammissibili e successivamente archiviate:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, sia in qualità di proprietario sia di comproprietario di veicolo tra quelli indicati all'art. 5, successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 7, lettera c) del presente articolo;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 7 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

g) le domande presentate mediante PEC e sottoscritte da uno dei comproprietari del veicolo di cui all'art. 5 non corredate da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

10. Dell'assunzione delle determinazioni di cui al comma precedente è data tempestiva notizia al richiedente.

Art. 8.

Procedimento e istruttoria delle domande

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.

2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 7/2000;

f) i termini per la concessione del contributo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 12.

3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'art. 9 sono sospesi.

Art. 9.

Concessione e liquidazione dei contributi

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui all'art. 3, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro sessanta giorni dalla data del decreto di concessione.

Art. 10.

Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo di cui all'art. 5 del presente regolamento, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 6, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

Art. 11.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.


Art. 12.

Revoca

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.

2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 082/Pres.

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale);

Rilevato che l'articolo 8 della sopracitata legge regionale n. 4/2017 demanda a uno o più regolamenti regionali - da approvarsi previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione:

a) delle modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'articolo 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;

b) delle modalità di convocazione del Forum di cui all'articolo 5, comma 5;

c) delle modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;

d) delle modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 499 di data 9 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento in parola;

Richiamato il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 16 marzo 2018, prot. 3597 di pari data;

Visto il testo del «Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 21 marzo 2018, n. 716;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)» allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)

(Omissis)

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale):

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità dell'economia solidale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4/2017 (di seguito legge) nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti;



b) le modalità di convocazione del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia (di seguito Forum), di cui all'articolo 5, comma 5, della legge;

c) le modalità di convocazione e di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale (di seguito Tavolo), di cui all'articolo 6 della legge;

d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge.

Capo II

DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 2.

Criteri di ammissione dei partecipanti all'assemblea delle Comunità dell'economia solidale

1. L'assemblea costituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge, strumento di partecipazione attiva dei cittadini, con funzioni propositive e propulsive ed è deputata a designare i rappresentanti al Forum.

2. L'assemblea riunisce le persone fisiche residenti nel territorio di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (di seguito UTI) che perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente.

3. Sono ammessi a partecipare all'assemblea i soggetti indicati al comma 2 che presentano all'UTI di riferimento domanda, contenente la dichiarazione di impegno al rispetto dei principi indicati alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8 della legge, utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Ciascuna UTI pubblica sul proprio sito istituzionale il modello di domanda e le informazioni in merito alle modalità di consegna.

5. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea.

Art. 3.

Modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea delle Comunità dell'economia solidale

1. L'assemblea è convocata ogni anno entro il mese di febbraio secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 3 della legge.

2. La richiesta di convocazione da parte della Comunità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della legge è presentata da un numero di persone non inferiore al 10% dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di convocazione dell'assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata.

4. All'assemblea partecipa il Presidente dell'UTI che la presiede o un sindaco da lui delegato che svolge le funzioni di presidente.

5. Al presidente spetta il compito di disciplinare l'ordinato svolgersi della discussione e può, se richiesto, sottoporre l'argomento alla votazione dell'assemblea.

6. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante.

7. L'assemblea delibera in base al principio maggioritario e può stabilire per le proprie decisioni di adottare il metodo del consenso.

8. L'assemblea può istituire gruppi di lavoro tematici e svolgere assemblee limitate a circoscrizioni inferiori all'UTI.

9. Le convocazioni dei gruppi di lavoro tematici e delle assemblee circoscrizionali e gli esiti degli incontri sono comunicate al Presidente dell'UTI.

10. Nel corso della prima assemblea sono eletti i due rappresentanti da designare quali membri del Forum previsto all'articolo 5 della legge.

11. Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina dei rappresentanti previsti al comma 10, devono essere approvate in prima votazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei

partecipanti; in seconda votazione è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice dei partecipanti. Le votazioni sono distinte per ciascuno dei due rappresentanti.

12. La nomina dei rappresentanti è pubblicata sul sito istituzionale dell'UTI ed è comunicata alla Direzione regionale competente.

Art. 4.

Modalità suppletiva di convocazione del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia

1. Quando il Forum non si costituisce o non si riunisce nei casi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge, su richiesta di almeno uno dei rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, l'Assessore regionale competente procede alla convocazione del Forum almeno quindici giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della riunione, è comunicato ai rappresentanti eletti nelle assemblee.

Art. 5.

Modalità di convocazione del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale

1. I soggetti legittimati alla nomina dei membri del Tavolo indicati all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) d) ed e) della legge, comunicano all'Assessore regionale competente i nominativi dei componenti designati.

2. Il Tavolo è convocato ogni anno su iniziativa dell'Assessore regionale competente.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, è comunicato ai componenti designati almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

4. La convocazione del Tavolo può altresì essere richiesta da uno o più membri del Tavolo stesso. In tal caso, la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno.

Art. 6.

Modalità di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale

1. L'Assessore regionale competente, o altro soggetto da lui delegato, presiede il Tavolo.

2. Il presidente, quando è impossibilitato a partecipare ai lavori del Tavolo, può, limitatamente alla seduta indicata, nominare un sostituto che ne svolge le funzioni.

3. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e regola lo svolgimento del Tavolo.

4. È ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Tavolo sono valide ove partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.

6. Quando non si raggiunge il numero legale nel termine di trenta minuti dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il presidente scioglie la seduta.

7. Le decisioni sono assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Su indicazione del presidente, alle riunioni del Tavolo possono essere invitati, senza diritto di voto e in funzione consultiva, dirigenti, funzionari e tecnici individuati dall'Amministrazione regionale. Il presidente può invitare alle riunioni del Tavolo esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.



9. Per lo svolgimento delle attività del Tavolo, l'Amministrazione regionale svolge funzioni di segreteria e supporto tecnico.

10. Il processo verbale è redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta, nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti e la loro legittimazione, l'esito delle votazioni, le motivazioni e le decisioni adottate. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate.

11. Gli esiti delle sedute sono trasmessi alla Direzione competente per le opportune valutazioni.

Capo III

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7.

Tipologie di iniziative

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge, sono finanziate le seguenti iniziative:

a) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, i progetti e gli interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;

b) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;

c) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;

d) l'organizzazione annuale della «giornata dell'economia solidale» dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.

2. Le risorse stanziare sono ripartite come segue:

a) 40% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera a);

b) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera b);

c) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera c);

d) 10% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera d);

3. Nel caso in cui al termine dell'istruttoria delle domande di contributo presentate risultino delle risorse residue, queste vengono riassegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole, ai sensi del comma 1, lettera a), non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili.

4. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, in relazione a iniziative avviate dopo tale data.

2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia recuperata o recuperabile:

a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;

b) spese di cancelleria e postali strettamente collegate alla realizzazione dell'iniziativa nel limite massimo del 10% del costo dell'iniziativa stessa;

c) spese per la promozione dell'iniziativa;

d) spese per il noleggio di materiali e attrezzature;

e) spese per docenze svolte da personale esterno all'organizzazione che beneficia del contributo, comprensive di eventuali costi sostenuti o per l'uso di mezzi di trasporto;

f) spese per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell'iniziativa;

g) spese per il noleggio di mezzi di trasporto utilizzate per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 9.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore competente reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è presentata alla Direzione competente dal 1° febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica istante, ovvero dal legale rappresentante in caso di persona giuridica, è presentata, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, tramite posta elettronica certificata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante consegna a mani all'ufficio protocollo della Direzione regionale competente.

3. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di cui al primo comma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede:

a) la data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, in caso di presentazione tramite posta elettronica certificata;

b) la data del timbro postale, in caso di presentazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine;

c) la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo, in caso di consegna a mani.

4. Ciascun istante può presentare una sola domanda di contributo, che può avere a oggetto più di una delle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7, comma 1.

Art. 10.

Modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso a seguito dell'istruttoria delle domande, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, delle legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Eventuali risorse derivanti da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole.

3. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», quando, per il beneficiario o per la natura dell'attività esercitata, il contributo configura un aiuto di Stato.

5. Per ogni domanda può essere concesso un contributo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro.


6. Il contributo è concesso fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.

7. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili.

8. Il provvedimento di concessione, recante le modalità di rendicontazione, è comunicato tempestivamente al beneficiario.

9. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere cumulato con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2.

10. Qualora la somma dei benefici concessi per la realizzazione dell'iniziativa superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa stessa, il contributo previsto dal presente regolamento è proporzionalmente rideterminato.



Art. 11.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine di cui al comma 3, i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) nel caso di istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, i beneficiari presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), idonea documentazione giustificativa della spesa, in copia non autenticata, intestata al soggetto beneficiario, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

c) per tutti i soggetti beneficiari, una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, recante l'attestazione che l'iniziativa è stata realizzata e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso.

2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

3. Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) in caso di rendicontazione di un importo inferiore al 50% del contributo concesso;

c) in caso di difformità dell'iniziativa realizzata rispetto a quella oggetto di concessione;

d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 11.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso si procede alla rideterminazione del contributo, salvo quanto previsto al comma 1, lett. b).

Art. 13.

Erogazione del contributo

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, la Direzione regionale competente provvede all'erogazione del contributo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1 In sede di prima applicazione del presente regolamento, la domanda di contributo prevista all'articolo 9, comma 1, è presentata entro il termine del 31 luglio.

2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Visto: Il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 083/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 aprile 2018).


IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in particolare, l'art. 14, comma 1 lettera k), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del principio di invarianza idraulica;

Visto l'art. 3 comma 1 lettera v) della legge regionale n. 11/2015 che definisce l'invarianza idraulica quale «principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa»;

Visto l'art. 15 comma 9 della legge regionale n. 11/2015 in base al quale gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo;

Richiamato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle alpi orientali (P.G.R.A.), approvato con delibera n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato istituzionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il quale prevede, tra le misure di mitigazione non strutturali da applicarsi sul territorio distrettuale (misure: ITN004_2FVG_005_M21, ITN006_2FVG_005_M21, ITN009_2FVG_005_M21, ITR061_2FVG_005_M21 e ITI017_2FVG_005_M21), «la predisposizione di un regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica (L.R. n. 11/2015, articoli 14 e 15), al fine di limitare i deflussi mediante la realizzazione o il miglioramento dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali»;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 9 marzo 2018, con la quale è stato approvato in via preliminare «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole giusta verbale n. 19 del 20 marzo 2018;

Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» e ritenuto di emanarlo;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 800 di data 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)», nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicepresidente
BOLZONELLO

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), il presente regolamento disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici, le conseguenze delle nuove trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della pianificazione comunale ed infraregionale, degli interventi di trasformazione fondiaria nonché degli interventi di tipo edilizio e mira a contenere il potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche.

2. Il presente regolamento è corredato dal documento tecnico, denominato Allegato 1 «Metodi e criteri per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica nella Regione Friuli-Venezia Giulia», di seguito Allegato 1, che contiene i criteri e le modalità da utilizzare ai fini della corretta applicazione del principio di invarianza idraulica nonché al fine di attuare le politiche di contenimento di consumo di suolo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico:

a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitano del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;

c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui all'art. 17 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 19/2009;

d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione sul territorio regionale delle opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 19/2009;

e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.

2. Non sono soggetti al presente regolamento gli interventi:

a) subordinati a SCIA, purché la superficie di riferimento «S» sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima «S_{MIN}», di cui, rispettivamente, alle lettere s) e t) del comma 1 dell'art. 3;

b) soggetti a comunicazione di conformità urbanistica con o senza comunicazione di inizio lavori, purché la superficie di riferimento «S» sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima «S_{MIN}»;

c) in attività edilizia libera di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009, indipendentemente dalla superficie di riferimento «S» interessata.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque meteoriche superficiali: la parte delle acque di una precipitazione meteorica che, non assorbita o evaporata, scorre in superficie;

b) asseverazione di «non significatività»: attestazione con la quale si dichiara che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto della trasformazione è trascurabile. Essa può essere sottoscritta dal progettista e non obbligatoriamente da un tecnico laureato dotato di adeguata competenza nel calcolo idrologico ed idraulico;


c) buone pratiche costruttive: le tipologie costruttive e i manufatti ad esse associati (ad es. cunette filtranti, tetti e pareti verdi, pavimentazioni porose, cisterne) che, anche attraverso il riuso dei volumi idrici, mitigano «alla sorgente» la risposta idrologica impulsiva della superficie trasformata;

d) buone pratiche agricole: le misure tecniche operative ed agronomiche, implementate ai fini della prevenzione e mitigazione, in particolare, del rischio di ruscellamento e della laminazione dei volumi di piena provenienti dai terreni agricoli a seguito di una trasformazione fondiaria;

e) coefficiente di afflusso Ψ : il rapporto tra il volume totale delle acque meteoriche superficiali defluite alla sezione di chiusura di un dato bacino scolante e il volume totale degli afflussi meteorici, i cui valori di riferimento sono indicati nell'Allegato 1;

f) coefficiente di afflusso medio ponderale Ψ_{medio} : il coefficiente di afflusso complessivo per un dato lotto di trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato. Ψ_{medio} è uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significatività della trasformazione;

g) coefficiente udometrico massimo ammissibile u_{MAX} : la portata massima specifica che, in una situazione *post operam*, può essere scaricata dalla superficie trasformata, nel sistema di drenaggio di valle (rete di drenaggio e rete idrografica); è generalmente espressa in litri al secondo per ettaro (l/s/ha);



h) dispositivi di compensazione o volumi di invaso: le misure compensative (ad es. vasche volano, supertubi), finalizzate a mantenere costante il coefficiente udometrico o a rispettare un certo vincolo di portata allo scarico per un assegnato tempo di ritorno;

i) dispositivi idraulici: i manufatti (quali ad es. trincee drenanti, bacini d'infiltrazione, pozzi drenanti) impiegati al fine di garantire un drenaggio sostenibile e di facilitare l'infiltrazione dei volumi idrici nel terreno;

j) ente gestore: la Regione, i Consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma singola od associata, che gestiscono la rete idraulica ricetrice di cui alle lettere o) e p), che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione.

L'ente gestore è indicato nello studio di compatibilità idraulica.

L'ente gestore competente:

1. è individuato sulla base della classificazione dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2015 con riferimento alla competenza al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 17 della succitata legge regionale, qualora la proposta trasformazione preveda il recapito diretto in corpo idrico superficiale;

2. è quello che gestisce il sistema di drenaggio, nel caso di recapito indiretto in corpo idrico superficiale;

3. è quello che tra gli enti gestori del corpo idrico superficiale e del sistema di drenaggio afferente a quest'ultimo, impone i vincoli più restrittivi allo scarico.

L'ente gestore:

1. può definire il coefficiente udometrico massimo ammissibile u_{MAX} di cui alla lettera g), in funzione dei differenti effetti dell'apporto di nuove acque meteoriche nei sistemi di drenaggio esistenti;

2. esprime i pareri sullo studio di invarianza idraulica previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

k) impatto «significativo ai fini dell'invarianza idraulica»: potenziale trasformazione di suolo (*post operam*) peggiorativa, rispetto alla situazione iniziale (*ante operam*), in termini di risposta idrologica;

l) interventi edilizi: qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che comporti la realizzazione di una nuova costruzione o una sua modifica ai sensi all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009;

m) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa; l'invarianza idraulica non costituisce misura per il risanamento e la messa in sicurezza delle aree soggette a pericolosità idraulica, bensì rappresenta un criterio elementare di sviluppo sostenibile che consente di pianificare le trasformazioni in modo da non aggravare le situazioni esistenti;

n) RainMap FVG: l'applicativo regionale che contiene la regionalizzazione delle piogge e che, assegnato il tempo di ritorno, fornisce le Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (LSPP) ed i coefficienti pluviometrici a , n , n' (dove $n' = 4/3 \cdot n$) in caso di scrosci;

o) rete di drenaggio: il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti civili, produttivi e commerciali, incluse le aree rurali, le acque meteoriche superficiali;

p) rete idrografica o reticolo idrografico: l'insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

q) rischio idraulico: il rischio di allagamento da parte di acque provenienti da corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero il prodotto di due fattori: la pericolosità (la probabilità di accadimento di un evento calamitoso di una certa intensità) e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o danni a beni economici pubblici e privati);

r) studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: studio di carattere idrologico-idraulico teso a dimostrare, per una data trasformazione, il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, del principio di invarianza idraulica per un assegnato tempo di ritorno;

s) superficie di riferimento S: superficie complessiva (ad es. un lotto) sulla quale, a seguito di una trasformazione che interessa anche solo una parte di essa, è possibile si produca un'alterazione del valore del coefficiente di afflusso medio ponderale sull'intera superficie. S è uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significatività della trasformazione;

t) superficie di riferimento minima S_{MIN} : superficie di riferimento S minima (500 mq) al di sotto della quale la trasformazione urbanistico-territoriale si definisce «non significativa» ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto produce un impatto trascurabile dal punto di vista idrologico e idraulico. Nel caso di trasformazione fondiaria tale superficie ha un'estensione pari a 1.0 ha;

u) tempo di ritorno di riferimento: il tempo di ritorno ($Tr = 50$ anni) che concerne l'evento meteorico di riferimento;

v) tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: contiene le informazioni riassuntive e i dati principali della trasformazione e dell'intervento di mitigazione, ai fini dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione;

w) trasformazioni fondiari: le trasformazioni agricole che implicano una modifica della morfologia dei terreni con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico ed interventi di sistemazioni idraulico-agrarie che comprendono un insieme di opere, superficiali (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. fognature o dreni), eseguite allo scopo di ottenere il controllo delle acque piovane su tutta la superficie del terreno coltivato. Tali trasformazioni non necessitano generalmente della modifica degli strumenti urbanistici comunali;

x) trasformazioni urbanistico-territoriali: le trasformazioni del territorio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), che prevedono nuove o differenti previsioni insediative o infrastrutturali;

y) vasche di prima pioggia: dispositivi che mirano all'accumulo temporaneo della prima parte del volume di piena causato dalle acque meteoriche superficiali che necessitano di trattamento.

Art. 4.

Studio di compatibilità idraulica

1. Nei casi di cui all'art. 1, i progetti aventi un livello di approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i piani che prevedono nuove trasformazioni urbanistico-territoriali, o fondiari, che comportano un'alterazione del regime idrologico-idraulico sono corredati di un elaborato tecnico denominato «Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica».

2. Lo studio di compatibilità idraulica, che non sostituisce studi o atti previsti dalla normativa statale e regionale nell'ambito di altri procedimenti, è un documento tecnico redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore.

3. I contenuti essenziali dello studio di compatibilità idraulica, i metodi da utilizzare per il dimensionamento dei volumi di invaso e dei dispositivi idraulici, nonché i principali criteri progettuali e costruttivi dei manufatti, sono contenuti nell'Allegato 1.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali o fondiari, ricadenti nei casi di cui all'art. 5 comma 3, per le quali lo studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica è sostituito da asseverazione attestante che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica.

5. Lo studio di compatibilità idraulica:

a) dimostra che l'esistente livello di pericolosità idraulica non viene aggravato per effetto delle nuove previsioni di trasformazione;

b) dimostra che l'eventuale riduzione dell'esistente livello di pericolosità idraulica non risulterebbe pregiudicata da nuove previsioni di trasformazione;

c) dimostra la coerenza dello studio stesso con le condizioni idrauliche del territorio, nonché con i pareri di compatibilità idraulica di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;


d) prevede dispositivi di compensazione o volumi d'invaso, che consentano la laminazione delle piene e, ai quali, laddove possibile, possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;

e) analizza la coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica rispetto alle condizioni di pericolosità definite dai Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel caso di trasformazioni che ricadano all'interno di zone classificate pericolose dal punto di vista idraulico secondo i vigenti PAI;

f) contiene la «Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica» di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) i cui contenuti sono indicati nell'Allegato 1;

g) presenta un grado di approfondimento commisurato al livello di dettaglio della trasformazione urbanistico-territoriale o fondiaria di cui all'art. 2, comma 1, nonché adeguato al livello di significatività di cui all'art. 5;

h) indica l'ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j);



i) indica gli eventuali vincoli di portata relativi agli scarichi in termini di massimo valore ammissibile di coefficiente idrometrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera g).

6. Lo studio di compatibilità idraulica è corredato di analisi pluviometrica eseguita con l'applicativo regionale RainMap FVG, il quale indica:

a) le coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento rispetto alle quali sono state ottenute le curve di pioggia;

b) le Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (LSPP);

c) i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica, n ed n' in funzione del tempo di ritorno di riferimento.

Art. 5.

Livelli di significatività delle trasformazioni

1. Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'art. 2, comma 1 sono suddivise nei seguenti livelli di significatività, come da tabella esposta nell'Allegato 1:

a) contenuto, moderato, medio, elevato o molto elevato, nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S_e , nel caso di livello elevato o molto elevato, anche dal valore del coefficiente di afflusso medio ponderale *post operam*;

b) moderato, medio o elevato, nel caso di trasformazioni fondiaria. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S .

2. I metodi di dimensionamento dei dispositivi di compensazione o invasi e dei dispositivi idraulici di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e i), sono indicati nell'Allegato 1 e sono definiti in funzione dei livelli di significatività della trasformazione, con le seguenti modalità:

a) nel caso di trasformazione urbanistico-territoriale, i volumi d'invaso sono calcolati utilizzando almeno due tra i metodi indicati nell'Allegato 1 adottando, in ogni caso, i risultati più cautelativi. Nel caso in cui il livello di significatività sia molto elevato è richiesta l'applicazione della modellazione matematica. Nel caso in cui il livello di significatività sia contenuto, non è richiesto il calcolo dei volumi;

b) nel caso di trasformazione fondiaria, il metodo di dimensionamento dei volumi è indicato nell'Allegato 1.

3. La trasformazione è considerata non significativa, nei casi in cui:

a) la superficie di riferimento S è inferiore od uguale alla superficie di riferimento S_{MIN} ovvero $S \leq S_{MIN}$;

b) S è maggiore di S_{MIN} e il coefficiente di afflusso medio ponderale rimane costante oppure si riduce a seguito della trasformazione;

c) lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla superficie trasformata è recapitato direttamente a mare o in laguna o in altro corpo idrico recettore (laghi e bacini idrici che non svolgono funzione anti piena), il cui livello idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici.

4. Nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali aventi livello di significatività contenuto, moderato, medio, elevato e molto elevato è obbligatorio l'uso delle buone pratiche costruttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi.

5. Nel caso di trasformazioni fondiariae aventi livello di significatività moderato, medio ed elevato è obbligatorio l'uso delle buone pratiche agricole di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi.

6. Nei casi non previsti dai commi 4 e 5 è, in ogni caso, raccomandato l'uso delle buone pratiche costruttive e agricole di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).

Art. 6.

Parere di compatibilità idraulica

1. Il parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica o il motivato diniego dello stesso sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo o dall'ente gestore, entro sessanta giorni dalla presentazione dei piani o dei progetti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10. Tale termine può essere interrotto per una volta ai

fini della richiesta di eventuali integrazioni, i chiarimenti o pareri collaborativi, che devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente competente di cui al comma 1.

2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di competenza comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, il rispetto dell'invarianza idraulica è dichiarato dal tecnico progettista e il Comune verifica che nell'elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la tabella riassuntiva di compatibilità idraulica.

3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 3, il parere di compatibilità idraulica è sostituito dall'asseverazione di non significatività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 7.

Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti

1. Nel caso di strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il parere di compatibilità idraulica di cui all'art. 6, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è vincolante ed è allegato al parere geologico.

2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, può chiedere un parere collaborativo all'Ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j).

Art. 8.

Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani attuativi comunali

1. Nel caso di piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani regolatori particolareggiati comunali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il parere di compatibilità idraulica di cui all'art. 6 rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è vincolante ed è propedeutico all'adozione del piano.

2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, può chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j).

Art. 9.

Interventi edilizi

1. Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilità idraulica è propedeutico l'approvazione dei progetti e il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 4.


2. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia moderato o medio, ai fini della verifica della compatibilità idraulica il comune può chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. 3 comma 1 lettera j).

3. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia elevato o molto elevato, il Comune trasmette lo studio di compatibilità idraulica all'ente gestore ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica di cui all'art. 6 che sarà recepito nel titolo abilitativo.

Art. 10.

Trasformazioni fondiariae

1. Nel caso di progetti di interventi di trasformazione fondiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il parere di compatibilità idraulica di cui all'art. 6, rilasciato dall'ente gestore è vincolante ed è propedeutico all'approvazione del progetto.



2. Nel caso in cui il livello di significatività della trasformazione causata dall'intervento di trasformazione fondiaria sia elevato, l'ente gestore trasmette lo studio di compatibilità idraulica e il parere di compatibilità idraulica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo ai fini della pianificazione di bacino.

Art. 11.
Piano di manutenzione

1. I dispositivi di compensazione, gli eventuali dispositivi idraulici inclusi i manufatti accessori per il loro corretto funzionamento, gli interventi realizzati secondo le buone pratiche costruttive e agricole, finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 5, comma 2 del «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia"» emanato con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres..

2. La previsione di realizzazione dei dispositivi e degli interventi di cui al comma 1 è condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio ed è contestuale all'attuazione delle trasformazioni.

3. I dispositivi e gli interventi di cui al comma 1 sono corredati di un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia e della medesima condizione di sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e la periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sulle strutture che compongono il sistema di drenaggio.

4. Il piano di manutenzione di cui al comma 3 è attuato a cura e spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni. Al fine di facilitare le operazioni di manutenzione i proprietari delle aree interessate possono stipulare convenzioni con gli enti gestori.

5. Ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica, i comuni e gli enti pianificatori possono introdurre, negli strumenti di pianificazione di competenza, ulteriori prescrizioni di dettaglio coerenti con le peculiarità dei rispettivi territori e delle problematiche ad essi connesse nonché imporre vincoli più restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 12.
Regime transitorio

1. Il presente regolamento:

a) si applica ai procedimenti edilizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, con esclusione dei casi in cui, alla medesima data, sia stata già presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire, o sia stata depositata la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui all'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 19/2009 o sia stata depositata la comunicazione di cui all'art. 16-bis della medesima legge regionale n. 19/2009, nonché degli interventi di cui all'art. 17, comma 9 della legge regionale n. 11/2015;

b) non si applica agli strumenti urbanistici comunali e ai piani di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 all'art. 2, qualora adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

c) non si applica ai progetti di trasformazione fondiaria, qualora presentati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Vicepresidente: BOLZONELLO

18R00236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 085/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 61, della citata legge regionale n. 21/2016 che prevede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionati;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61, della L.R. n. 21/2016» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 710;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa e di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della L.R. n. 21/2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'articolo 61 della L.R. n. 21/2016.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture turistiche di cui all'art. 61 della medesima legge regionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, gli enti pubblici per iniziative da realizzare nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 della legge regionale n. 21/2016, i contributi sono concessi per i seguenti interventi:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti, opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;

2. Sono comprese, in particolare, nelle opere e strutture complementari all'attività turistica di cui alla lettera a), strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, piscine, centri benessere, percorsi naturalistici, piste ciclabili, sale polifunzionali, parchi avventura e ludici.

3. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

4. Ai fini del presente regolamento per ammodernamento si intendono gli interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie, anche attraverso opere di manutenzione straordinaria che non determinano una sostanziale modifica degli stessi.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a:

a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione;

b) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, ad esclusione delle spese sostenute per le eventuali procedure di espropriazione;

c) acquisto di arredi e attrezzature, purché nuovi di fabbrica;

d) imposta sul valore aggiunto, nei casi previsti dalla legge regionale n. 14/2002;

e) spese generali e di collaudo determinate ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), di interpretazione autentica dell'art. 56, comma 4 della legge regionale n. 14/2002;

f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini e rifugi escursionistici, nella misura corrispondente alla capacità ricettiva delle strutture medesime.

Art. 5.

Spese non ammissibili

1. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini.

2. Sono in ogni caso escluse le spese per interventi di ordinaria manutenzione.

Art. 6.

Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.


3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate dagli enti pubblici alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, prima dell'avvio delle iniziative cui si riferiscono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere su un'unica tipologia d'intervento, identificata con le lettere da a) a d) dell'art. 3.



3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 ovvero la presentazione di più domande da parte di uno stesso beneficiario, comporta l'archiviazione d'ufficio delle medesime; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al soggetto istante.

4. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'ente pubblico richiedente il contributo;

b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

5. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «datichert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

6. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto preliminare, sottoscritti dal legale rappresentante;

b) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e computo estimativo dei beni sottoscritto dal legale rappresentante;

c) relazione descrittiva dell'intervento finalizzata all'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella allegata sub «A» al presente regolamento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evince la rilevanza turistica dell'intervento e delle opere realizzate con il contributo, nonché le previsioni di utilizzo degli impianti e delle opere programmate, anche con riguardo alle forme di gestione e al bacino d'utenza atteso;

d) piano finanziario di copertura dei costi dell'opera con la specifica dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;

e) dichiarazione del legale rappresentante relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all'oggetto di intervento;

f) deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;

g) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.

7. Il richiedente è tenuto ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: economia@certregione.fvg.it

8. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo inizio dell'intervento, intendendo per inizio dell'intervento la consegna dei lavori o l'ordinativo delle forniture.

Art. 8.

Avvio dell'iniziativa

1. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

Art. 9.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile dell'istruttoria comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e irresponsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 18.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso agli atti amministrativi).

Art. 10.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'art. 7;

b) la domanda si, riferisce a più di una iniziativa tra quelle indicate nelle lettere da a) a d) dell'art. 3;

c) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

d) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC;

f) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;


g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'art. 10.



2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub «A» al presente regolamento, è approvata entro so giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. I soggetti utilmente inseriti in graduatoria devono inviare, entro dieci giorni dal ricevimento della nota di assegnazione del contributo, una dichiarazione di accettazione dello stesso.

4. I beneficiari del contributo che hanno accettato lo stesso devono inviare, entro so giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il progetto preliminare dell'opera. Nel caso di acquisto di beni mobili, è necessario inviare una relazione, un preventivo di spesa ed un cronoprogramma finanziario relativi agli acquisti oggetto della domanda. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine iniziale.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo nonché, il termine e le modalità per la rendicontazione.

7. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.

8. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 3, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.

2. L'importo spettante ad ogni beneficiario è pari all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale n. 14/2002, nonché il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 62, comma 1 della medesima legge regionale e l'ammontare della spesa ammissibile, che non può in ogni caso superare i € 500.000,00, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti da realizzare.

4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Servizio competente in materia di turismo la data di inizio nonché la data di fine dell'intervento finanziabile.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell'infrastruttura da parte del pubblico.

3. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi tramite bando di gara.

Art. 14.

Variatione dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.

3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del direttore del servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.

2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


2. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare fornitura regolarmente approvato dal responsabile del servizio competente.

4. Il contributo è revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 15.



Art. 17.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, di cui al comma i lettera *c)* dell'art. 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della progressione della spesa, determinata dalle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 14/2002.

2. Nel caso di acquisto di beni mobili ed immobili, di cui al comma i lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario.

Art. 18.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 16, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;

b) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'art. 15;

c) nel caso previsto dall'art. 14, comma 2, la fruibilità delle opere non è conseguita entro due anni dalla conclusione dell'iniziativa;

d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

Art. 19.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 20.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'art. 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 21.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio competente in materia di turismo si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'art. 11, ovvero a quan-

to previsto dall'art. 14, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'art. 18, nel caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto alla tipologia dell'opera prevista con il punteggio stesso.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali numeri 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00237


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 086/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018*)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'art. 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture



ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Visto l'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'Amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo;

Preso atto dell'intervenuta abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2018, degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), cui fa riferimento il regolamento di attuazione emanato con proprio decreto 19 aprile 2017, n. 090/Pres., non più applicabile ai procedimenti avviati sulla base della sopravvenuta normativa di settore;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento di attuazione per la disciplina degli interventi di cui all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, a valere sulle risorse del Fondo per contributi alle imprese turistiche previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 4/2016;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità


1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale n. 21/2016, nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture medesime rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'art. 7.

2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);

b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, come risultante da visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.



3. Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa cui si riferisce l'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale che deve risultare attiva prima dell'avvio dell'iniziativa medesima.

4. Qualora si tratti di nuova attività, l'impresa beneficiaria deve risultare attiva e in possesso del codice ATECO di cui al comma 2, lettera b) al momento della presentazione della rendicontazione.

5. Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

6. Nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà e non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1 della legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

8. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

Capo II

REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3.

Regimi di aiuto

1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in osservanza:

a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

b) dell'art. 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato C del presente regolamento;

c) dell'art. 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del citato regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), i progetti di investimento devono sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

3. In relazione alle spese di certificazione della spesa di cui all'art. 8, comma 7, gli incentivi sono concessi unicamente in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Ai fini dell'applicazione della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Esclusioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.

4. Gli allegati A e B al presente regolamento sono aggiornati con decreto del direttore centrale competente, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

Art. 5.

Ammontare del contributo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) la misura del contributo è del 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche, entro i seguenti limiti:

a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;

b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), la misura del contributo è pari al 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 20 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la misura del contributo è pari al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 10 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile con riferimento ai commi 2 e 3 è di 20 mila euro e il limite massimo di contributo concesso è di 400 mila euro.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola «*de minimis*» possono essere cumulati con gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» concessi a imprese che forniscono



servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in «*de minimis*», anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

Capo III

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

Art. 7.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;

b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica;

c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) e comma 4;

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l'esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d'investimento riguardante l'intera struttura ricettiva.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

a) le spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti, funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva;

b) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione di opere, relative alle strutture principali e complementari, nonché agli impianti annessi, strettamente necessari e funzionali all'erogazione dei servizi e alla prestazione dell'assistenza rivolti a persone con disabilità, presso strutture ricettive dedicate specificatamente al turismo accessibile e sociale;

c) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Per la realizzazione dei parcheggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili:

a) le spese e gli oneri di cui al comma 1, relative all'opera pertinenziale alla struttura ricettiva alberghiera;

b) il prezzo d'acquisto di immobili, inclusi i terreni.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo abilitativo edilizio, o documentazione equipollente, ove richiesto ai sensi delle leggi regionali di settore.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 23.

5. Per l'acquisto di arredi e attrezzature di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 9.

Attribuzione punteggi

1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a);

1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: 8 punti;

2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 8 punti;

3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: 5 punti;

4) se dirette alla realizzazione di spazi e degli annessi impianti destinati al benessere e alla cura della persona: 9 punti;

5) se dirette alla realizzazione di spazi o strutture finalizzati alla accoglienza e all'assistenza specifica delle persone con disabilità, motoria, sensoriale o intellettiva, presso strutture dedicate al turismo accessibile e sociale: 6 punti;

6) se dirette al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;

7) in tutti gli altri casi: 1 punto;

b) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b): 10 punti;


c) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c): 4 punti;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera d): 3 punti.

2. Se l'iniziativa è realizzata nei Comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro o in uno dei comuni montani di cui all'allegato C, alla medesima è attribuito il seguente punteggio premiale: 2 punti.

3. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

4. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal decreto-legge n. 29/2012,



convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'art. 3, comma 3, lettera b), del «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti» emanato con decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale alle singole domande:

a) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

b) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

c) nel caso siano realizzate due o più iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), i punteggi non sono cumulabili fra loro e ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si tiene conto del punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo;

d) nei casi di cumulabilità dei punteggi di due o più iniziative previste dalle precedenti lettere a) e b), ai fini dell'attribuzione del punteggio finale il cumulo dei corrispondenti punteggi è effettivamente consentito a condizione che la spesa ammessa relativa a ciascun investimento sia pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo di spesa ammessa a contributo.

6. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammessa a contributo.

Capo IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG).

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10.

4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda.

5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) sono sottoscritte:

1) con firma digitale del legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure

2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

7. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 13, comma 2.

9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

10. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio.

11. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:

a) da una breve presentazione dell'impresa, dalla dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;

b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;

2) di possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b);

3) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6;

4) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis, della legge medesima;

5) la sussistenza di eventuali rapporti giuridici rilevanti sotto il profilo del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della LR 7/2000, richiamato all'art. 14, comma 11, ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente regolamento;

6) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

7) la concessione eventualmente ottenuta di altri incentivi pubblici considerati aiuti di Stato o incentivi *de minimis*;

8) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi;

c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 4, nel caso in cui l'aiuto sia richiesto, anche parzialmente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;

d) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;

e) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d);

f) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'art. 12.


12. Nel caso l'impresa richiedente risulti costituita e iscritta, ma non attiva, la domanda per accedere ai contributi è integrata dall'impegno ad attivare l'impresa entro la scadenza del termine di rendicontazione del contributo.

Art. 11.

Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'art. 10, comma 2, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;



b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 12.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 20.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato agli schemi di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 10, comma 2;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), numero 2;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'art. 10, comma 9;

g) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'art. 10, comma 3;

h) la domanda è presentata in violazione all'art. 10, comma 4;

i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 10, e l'irregolarità non è sanabile;

j) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;

k) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

l) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'art. 9 entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'arco temporale richiamato dal comma 4 dell'art. 10. Il suddetto termine è sospeso, previa comunicazione del CATT FVG all'Amministrazione regionale, dalla data di invio delle richieste di documentazione integrativa fino alla data di ricevimento della medesima documentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2000.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine delle domande di contributo e gli importi di spesa ritenuti ammissibili, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale con il provvedimento di assegnazione dell'importo corrispondente.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, in conseguenza di rinunce, revoche o rideterminazioni di contributi o derivanti dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 45 giorni dalla data del provvedimento che assegna le nuove risorse al CATT FVG.


5. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2002 e ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 21/2016, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio o documentazione equipollente.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8. Il CATT FVG comunica all'Amministrazione regionale, contestualmente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; il CATT FVG provvede analogamente alla tempestiva comunicazione dell'esaurimento dei fondi disponibili mediante la pubblicazione della graduatoria approvata nel proprio sito internet, alla scadenza del termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria possono essere archiviate d'ufficio, anche prima del termine stabilito dall'art. 33 della legge regionale 7/2000, con decreto del



Direttore del Servizio competente in materia di commercio pubblicato sul sito internet del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa istante a cura del CATT FVG.

10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

12. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

Capo V

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggruppati con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.


9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 17, comma 2.



Art. 17.

Variatione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il CATT FVG procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce del complessivo impianto e degli obiettivi sostanziali dell'iniziativa originaria, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Capo VI

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge regionale n. 21/2016, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'art. 15, comma 6;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 5;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, nel caso di cui all'art. 17, comma 13;

g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'art. 23, comma 8;

h) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'*iter* emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



Art. 21.

Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'art. 14, comma 8 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14, comma 4.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

Capo VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;

c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 23;

d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;

e) consentire ispezioni e controlli;

f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 12.

Art. 23.

Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24:

a) nel caso di beni mobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideeterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 24.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:


a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.



4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 14, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

Art. 25.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo VIII

RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 26.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 27.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti «*de minimis*» alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'art. 7, paragrafo 4 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti alle imprese in esenzione, nei limiti del periodo di applicazione previsti per detto regime dagli articoli 58, comma 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 087/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione;

Visto l'art. 19 (sostegno alle locazioni) della legge regionale 1/2016, che individua l'azione del sostegno alla locazione quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;

Rilevato altresì che, come disposto dal suddetto art. 19, il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti e che, al fine di incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata anche a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattano i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa;

Visto l'art. 12 della legge regionale 1/2016, che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Ritenuto di dare esecuzione prioritariamente all'art. 19, comma 1) secondo periodo, e comma 4, della legge regionale 1/2016 con apposito regolamento, disciplinando, tra l'altro, in osservanza del citato art. 12 i tipi e le caratteristiche delle iniziative incentivate, le tipologie e misure delle agevolazioni ed i criteri e modalità per la concessione e erogazione delle stesse, i requisiti ed obblighi dei beneficiari e le sanzioni per la violazione degli obblighi;

Atteso che per la conclusione del procedimento di concessione dei contributi di cui si tratta occorre un termine superiore a novanta giorni che tenga conto della sostenibilità dei tempi in relazione all'adozione da parte della Giunta regionale del Piano Annuale previsto dall'art. 4 comma 4 della legge regionale 1/2016 e anche alle procedure di contabilità che incidono sui tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa di Regione e Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 15 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli



incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare, nella seduta del 19 marzo 2018 in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giunta n. 552/2018;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 20 marzo 2018 in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giunta n. 552/2018;

Ritenuto di dare esecuzione all'art. 12 della legge regionale n. 1/2016 emanando il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) a favore:

a) dei soggetti privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari;

b) dei Comuni che abbattano ai soggetti privati di cui alla lettera a) i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito I.M.U..

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) alloggio «di lusso», l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218;

b) alloggio sfritto, unità immobiliare non occupata dal proprietario, coniuge, parente e affine entro il secondo grado, non locata a terzi, priva di allacciamenti attivi alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas o con allacciamenti a consumi irrilevanti;

c) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

d) destinatari finali, le persone fisiche alle quali sono attribuiti, in qualità di locatari, gli alloggi sfritti;

e) destinazione d'uso residenziale, alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

f) ISEE, indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

g) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013;

h) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei destinatari finali avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'art. 5 della legge regionale 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;



TITOLO II

INCENTIVI AI PROPRIETARI

CAPO I

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

Art. 3.

Beneficiari e destinatari finali

1. I beneficiari degli incentivi sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale 1/2016, proprietarie di alloggi ad uso residenziale da destinare in locazione. Gli incentivi per i proprietari sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

2. I destinatari finali sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale 1/2016, aventi un ISEE di importo non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 e pari ad almeno quattro volte il canone annuo, che adibiscono l'alloggio di cui al comma 1 ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale. Tali condizioni devono rilevarsi dal contratto di locazione.

Art. 4.

Iniziativa finanziabili

1. Sono ammesse agli incentivi del presente regolamento le iniziative finalizzate alla locazione dell'alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti indicati all'art. 3, comma 2.

2. La locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve avvenire mediante stipula di contratti in forma scritta debitamente registrati aventi le seguenti caratteristiche:

a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

3. La locazione deve essere coperta da stipula di apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto a copertura degli eventuali danni provocati all'alloggio medesimo.

4. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 5.

Caratteristiche degli alloggi

1. Alla data di stipula dei contratti di locazione gli immobili oggetto dell'incentivo:

a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;

b) devono avere destinazione d'uso residenziale;

c) devono possedere i requisiti di agibilità di cui all'art. 27 della legge regionale 19/2009.

CAPO II

FORMA DEGLI INCENTIVI E REQUISITI DEI BENEFICIARI

Art. 6.

Forma degli incentivi

1. Gli incentivi consistono in contributi da erogare in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito:

a) per i contratti di locazione previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 2.500,00 euro;

b) per i contratti di locazione previsti dall'art. 4, comma 2 lettera b) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 3.500,00 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato fino ad un massimo di euro 2.500,00 qualora il proprietario sia intervenuto sull'alloggio - a proprie spese, sostenute e rimaste effettivamente a suo carico - da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi con lavori edilizi di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009 e relative eventuali certificazioni. L'importo della maggiorazione non può superare la spesa rimasta effettivamente a carico del proprietario.

Art. 7.

Requisiti dei beneficiari

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

b) essere proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

c) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l'acquisto o il recupero dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

3. I requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.


CAPO III

SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 8.

Procedimento per il finanziamento delle iniziative e soggetti attuatori

1. I contributi a sostegno delle iniziative di cui all'art. 4 sono finanziati con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 34 della legge regionale 1/2016 e sono concessi dai Comuni con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo l'ordine cronologico di presentazione. È possibile presentare domanda ai Comuni durante tutto l'anno.



2. In attuazione dell'art. 19 comma 2 della legge regionale 1/2016 i Comuni attuano il finanziamento delle iniziative anche in forma associata ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia).

Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative) e possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale

3. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui all'art. 10 comma 1 supera di due volte le risorse assegnate dal Piano annuale, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

Art. 9.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata a mano ai Comuni ove ha sede l'alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 7 e quelli oggettivi previsti dall'art. 4 comma 1, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

4. La domanda contiene in particolare:

a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;

b) gli estremi identificativi dell'alloggio;

c) la tipologia del contratto di locazione che si intende stipulare in relazione alle caratteristiche indicate all'art. 4 comma 2;

d) l'importo del contributo richiesto comprensivo dell'eventuale maggiorazione come definiti all'art. 6;

e) la condizione di alloggio sfitto da almeno due anni richiesta dall'art. 4 comma 1 e l'eventuale condizione riferita alla spesa relativamente al costo dei lavori edilizi prevista dall'art. 6 comma 2;

f) l'elezione di domicilio del richiedente.

5. La modifica della tipologia del contratto di locazione prima della concessione del contributo non comporta archiviazione della domanda.

6. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.

7. Possono presentare la domanda persone maggiorenni. La domanda può essere altresì presentata in nome e per conto di una persona minorenni o in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

8. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 10.

Prenotazione delle risorse e richiesta documentazione

1. Con decreto del Direttore centrale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e sulla base delle disponibilità così come residuali al soddisfacimento degli incentivi ai Comuni previsti dal Titolo III, sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base del fabbisogno rappresentato alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano

annuale. Qualora le risorse siano inferiori al fabbisogno rappresentato la Regione assegna e impegna le somme tra i Comuni in proporzione al fabbisogno rappresentato.

2. Successivamente all'assegnazione delle risorse i Comuni ammettono a contributo le domande seguendo l'ordine di presentazione ed entro trenta giorni inviano ai richiedenti una nota di richiesta di presentazione della seguente documentazione da presentare ai Comuni medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della nota medesima:

a) contratto di locazione debitamente registrato;

b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 4 comma 4 tra beneficiari e locatari;

c) documentazione di spesa ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 6 comma 2.

d) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati sull'alloggio medesimo di cui all'art. 4 comma 3.

3. Qualora le risorse assegnate dalla Regione ai Comuni risultino quantitativamente inferiori al fabbisogno rappresentato, i Comuni ammettono a contributo le domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il Comune controlla entro 30 giorni la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati in domanda. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono l'accertamento sull'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, all'interessato è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o chiarimenti; entro i successivi 30 giorni il Comune accerta l'osservanza suddetta ovvero provvede al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.

Art. 11.

Produzione dei documenti

1. La documentazione da prodursi in originale o copia conforme all'originale deve essere trasmessa al Comune entro il termine perentorio di cui all'articolo 10 comma 2.

2. In caso di inoltro a mezzo raccomandata AR il termine valido è determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 12.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I Comuni sulla base delle domande per le quali è stata accertata l'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, fanno pervenire alla Regione le richieste di trasferimento delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione dei contributi entro le seguenti scadenze:

a) dieci marzo, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;


b) dieci luglio, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

c) dieci novembre, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

2. I Comuni concedono ed erogano ai beneficiari i contributi entro trenta giorni dalla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione.

3. Eventuali risorse che nell'esercizio finanziario si rendessero disponibili, a seguito di archiviazioni o revoche o ulteriori assegnazioni, sono utilizzate per il soddisfacimento di successive domande presentate seguendo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità previste all'art. 10.

4. Le domande non finanziate restano in lista di attesa.



CAPO IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari e conseguenze al mancato rispetto

1. In osservanza dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 1/2016 i beneficiari sono tenuti a non alienare l'alloggio e a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione.

2. In caso di rescissione del locatario dal contratto di locazione prima della scadenza della durata degli obblighi di cui sopra il beneficiario, per il periodo residuale di rispetto all'obbligo di destinazione locativa di cui al comma 1, deve sostituire il locatario entro 180 giorni dalla rescissione con altra persona fisica nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta per il beneficiario la corresponsione alla Regione degli eventuali importi dalla stessa già erogati ai Comuni previsti dall'art. 16.

Art. 14.

Successione nell'immobile

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce la corrispondente quota o intera proprietà dell'alloggio. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio.

2. In caso di cessione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio a seguito di divorzio, separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o a una delle parti dell'unione civile o al convivente che ne acquisisce la titolarità. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di acquisizione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro nel contributo, il contributo è interamente revocato.

Art. 15.

Controlli e verifiche

1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente Regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'art. 13.

2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 il Comune acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, il Comune può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

TITOLO III

INCENTIVI AI COMUNI

CAPO I

FORMA DEGLI INCENTIVI

Art. 16.

Iniziativa finanziabili

1. Al fine di incrementare la locazione di alloggi di proprietà la Regione riconosce incentivi ai Comuni che riducono i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito IMU, ai proprietari degli alloggi locati beneficiari degli incentivi di cui al Titolo II.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in contributi pari al 50 per cento della somma annua dovuta al Comune dal beneficiario per l'alloggio locato e con riferimento agli anni di durata del primo contratto di locazione, escludendo l'eventuale periodo di rinnovo.

CAPO II

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 17.

Presentazione domande

1. I contributi di cui all'art. 16 sono finanziati annualmente con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 34, della legge regionale 1/2016 e sono concessi ai Comuni con procedimento automatico, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 7/2000, a fronte di apposita richiesta da presentare alla Regione perentoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento ai tributi ridotti nell'anno precedente.

2. La domanda si intende validamente pervenuta se sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC).

3. La domanda deve contenere per ogni posizione tributaria ridotta:


- a) i nominativi dei proprietari ai quali è stata ridotta l'IMU;
- b) gli estremi identificativi dell'alloggio per il quale è stato ridotto il tributo;
- c) l'importo annuo posto in riduzione del tributo per il quale il Comune chiede il rimborso.

Art. 18.

Prenotazione delle risorse, concessione ed erogazione del contributo

1. Con decreto del direttore centrale sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e delle domande di contributo pervenute entro il termine previsto dall'art. 17 comma 1. La concessione ed erogazione interviene ogni anno entro 180 giorni dalla data di ammissione a contributo delle domande stesse.

2. Qualora le risorse disponibili risultino quantitativamente inferiori alle richieste rappresentate, sono prioritariamente riconosciuti, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, i contributi ai Comuni che nella domanda rappresentano riduzione di tributi per importo complessivamente minore. Le domande dei Comuni finanziate parzialmente ovvero non finanziabili per carenza di stanziamenti disponibili restano in lista di attesa e sono finanziate con i successivi stanziamenti assegnati.



TITOLO IV

MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

MONITORAGGIO

Art. 19.

Monitoraggio situazione abitativa

1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni sono tenuti a inviare all'Osservatorio delle politiche abitative presso la Direzione competente in materia di edilizia, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative ai contributi erogati.

2. In particolare dovranno essere forniti:

- a) cognome, nome e codice fiscale del beneficiario;
- b) importo contributo erogato;
- c) eventuale importo maggiorazione erogata;
- d) sede e dati identificativi dell'alloggio;
- e) I.S.E.E. del locatario;
- f) importo del canone di locazione annuo;
- g) tipologia del contratto come individuati all'art. 4 comma 2.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Responsabili del procedimento

1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi.

2. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo II sono in capo ai Comuni.

3. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo III sono in capo alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Area Interventi a favore del Territorio - Servizio Edilizia.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo di cui al Titolo II presentate fino al 17 agosto 2018.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

18R00244

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 «Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del 30 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. Il titolo della legge è così modificato: «Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna».

Art. 2.

Modifica alla rubrica dell'art. 1 e al comma 1 del medesimo articolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32.

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è così sostituita: «Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna».

2. Il comma 1 dell'art. 1 è così sostituito:

«1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali sindromi che provocano pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi».


Art. 3.

Modifica del comma 2 dell'art. 1 ed abrogazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è così sostituito:

«2. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è abrogato.



Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

Dopo l'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (*Clausola di neutralità finanziaria*). –
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 marzo 2018


PITTELLA

18R00242

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-040) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 0 2 0 *

€ 3,00

